

Riforma Cartabia

Le modifiche al sistema penale

Commentario diretto da Gian Luigi Gatta e Mitja Gialuz

Prefazione di Marta Cartabia

Volume primo

Il procedimento penale tra efficienza, digitalizzazione e garanzie partecipative

a cura di Michele Caianiello, Mitja Gialuz, Serena Quattrocolo



Giappichelli

Riforma Cartabia

Le modifiche al sistema penale

Commentario diretto da Gian Luigi Gatta e Mitja Gialuz

I



IUSTITIAM COLIMUS

Riforma Cartabia

Le modifiche al sistema penale

Commentario diretto da Gian Luigi Gatta e Mitja Gialuz

Prefazione di Marta Cartabia

Volume primo

Il procedimento penale tra efficienza, digitalizzazione e garanzie partecipative

a cura di Michele Caianiello, Mitja Gialuz, Serena Quattrocolo



Giappichelli

© Copyright 2024 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-7524-547-4

ISBN/EAN 979-12-211-5070-4 (ebook - pdf)



G. Giappichelli Editore



Questo libro è stato stampato su
carta certificata, riciclabile al 100%



Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Indice

	<i>pag.</i>
Presentazione dell'Opera di <i>Gian Luigi Gatta e Mitja Gialuz</i>	VII
Prefazione di <i>Marta Cartabia</i>	IX
Introduzione al Volume I di <i>Michele Caianiello, Mitja Gialuz, Serena Quattrocolo</i>	XXI

Parte I

Le origini e il contesto della riforma tra efficienza e ragionevole durata del processo

Capitolo 1

Obiettivi e vincoli del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Nicola Selvaggi

1. I livelli di analisi delle riforme nel quadro del Piano nazionale	3
2. La giustizia penale nell'architettura di un "procedimento euro-nazionale"	7
3. Obiettivi e contenuti degli interventi riformatori: uno sguardo d'insieme	11
4. "Legislation is a journey": "regole procedurali" del Piano e "tracce" di una nuova scienza della legislazione	17
5. Le promesse di un "metodo"	22

Capitolo 2

I lavori e le proposte della "Commissione Lattanzi"

Giorgio Lattanzi e Ernesto Lupo

1. La costituzione e l'oggetto della "Commissione Lattanzi"	27
2. I lavori della Commissione	29
3. L'idea unificatrice delle proposte della Commissione: considerare la giustizia penale congiuntamente nei suoi diversi aspetti	30

	<i>pag.</i>
4. Le proposte deflattive in materia processuale	31
5. Le proposte deflattive di diritto sostanziale	34
6. Le proposte relative alle indagini preliminari	36
7. L'adeguamento al progresso tecnologico	37
8. Le proposte in materia sanzionatoria	38
9. Le proposte sulla prescrizione del reato	40
10. La giustizia riparativa	43
11. Le proposte organizzative	44
12. Dalla relazione della "Commissione Lattanzi" all'approvazione della legge n. 134/2021	45
13. L'attività per l'attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 134/2021: lo "sviluppo" dei lavori della "Commissione Lattanzi"	46
14. Considerazioni conclusive	49

Capitolo 3

Le difficili sfide di una riforma di sistema fra efficienza organizzativa e garanzie del giusto processo

Giovanni Canzio

1. Le radici e le buone ragioni di una riforma	51
2. Una strategia <i>multilevel</i>	54
3. Dal "d.d.l. Bonafede" alla "legge Cartabia"	56
4. La sfida culturale fra efficienza, qualità e garanzie	58
4.1. Le indagini preliminari	59
4.2. L'udienza preliminare e predibattimentale e il giudizio di primo grado	60
4.3. I giudizi di impugnazione	61
5. La prescrizione del reato e l'improcedibilità dell'azione penale: profili di criticità	63
6. Una riforma fra rito e organizzazione	68
7. Il monitoraggio della macchina	71
8. La "transizione" del sistema di giustizia penale	73

Capitolo 4

Ragionevole durata del processo, improcedibilità per superamento dei termini e riforma della prescrizione

Michele Caianiello, Gian Luigi Gatta, Mitja Gialuz

1. Genesi e <i>ratio</i> della riforma	75
1.2. Le proposte della "Commissione Lattanzi"	77

	<i>pag.</i>
1.3. La soluzione innovativa accolta dalla legge n. 134/2021	79
2. Le modifiche relative alla prescrizione	80
3. La disciplina dell'improcedibilità nell'art. 344- <i>bis</i> c.p.p.	83
3.1. Peculiarità in sede di giudizio di rinvio	86
3.2. Il rapporto tra improcedibilità e inammissibilità	88
3.3. La disciplina delle proroghe	91
3.4. La sospensione dei termini	97
3.5. Improcedibilità e decisione sugli effetti civili	97
3.6. Improcedibilità e confisca	100
4. Uno sguardo d'insieme: struttura e funzione della prescrizione processuale	102
5. Possibili questioni di legittimità costituzionale	106
6. L'effetto <i>nudge</i> dell'improcedibilità	112
7. Verso il superamento dell'improcedibilità e il ritorno alla prescrizione sostanziale	113
8. I limiti sistemici del "ritorno al passato"	115
9. I problemi di diritto transitorio	116

Capitolo 5

Il Comitato tecnico per il monitoraggio della giustizia penale e il modello di analisi statistica

Jacopo Della Torre

1. Premessa	119
2. Un "ritorno al passato" utile per affrontare le sfide della modernità	121
3. La struttura e i compiti del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale	127
4. Criticità operative e prospettive <i>de iure condendo</i>	131

Capitolo 6

L'Ufficio per il processo penale

Michela Miraglia

1. Le strutture o le figure di collaborazione all'esercizio della funzione giurisdizionale	135
2. I modelli diversificati di collaborazione	138
3. L'Ufficio per il processo: dalle "buone prassi" all'introduzione <i>ex lege</i>	141
4. L'UPP nel contesto del PNRR e della riforma Cartabia	142
5. L'UPP nel testo del d.lgs. n. 151/2022: tratti generali	144

	<i>pag.</i>
5.1. (<i>Segue</i>): i fini, i componenti e i compiti	145
5.2. (<i>Segue</i>): tratti peculiari	152
5.3. (<i>Segue</i>): questioni terminologiche, tassonomia e garanzie	154
5.4. (<i>Segue</i>): modello “forte” e imparzialità	155
6. La complessità del “nuovo” UPP e il suo futuro	158

Parte II

La modernizzazione della disciplina degli atti

Capitolo 1

Manifesto per la giustizia penale digitale: il processo penale telematico

Michele Caianiello e Antonio Pugliese

1. Premessa	165
1.1. Le scelte di fondo operate con l'introduzione delle disposizioni sul processo penale telematico	166
1.2. Le sfide sulle quali si gioca il successo della riforma	168
1.3. Dalla legge-delega alla riforma. Luci e ombre	172
1.3.1. I punti fermi	172
1.3.2. I nodi irrisolti nella legge-delega e le scelte effettuate nel decreto legislativo: opportunità o necessità?	173
1.3.3. Il problema rappresentato dalle scelte terminologiche	174
1.3.4. La gradualità nella transizione	176
2. Base normativa ed esperienziale: l'effetto trainante dell'emergenza da Covid-19	179
2.1. I depositi, i fascicoli e le udienze durante l'epidemia	181
3. Le nuove disposizioni introdotte nel codice. Uno sguardo d'insieme	187
4. Il deposito degli atti: art. 111- <i>bis</i> c.p.p.	191
4.1. Il nuovo ecosistema digitale: i casi problematici di deposito	194
5. La tenuta del fascicolo informatico	198
6. L'adattamento della disciplina di cui all'art. 172 c.p.p. e il nuovo caso di restituzione nel termine	202
7. Nuovi approcci: un confronto con il PCT e il PAT	204
8. Scenari futuri	208

Capitolo 2

**L'impiego dei collegamenti audiovisivi
ai fini della partecipazione e dell'assunzione probatoria***Benedetta Galgani e Lorenzo Agostino*

1. La progressiva emersione dei collegamenti audiovisivi nel processo penale	213
1.1. Dalle origini alla “riforma Orlando”	214
1.2. La normativa pandemica	218
2. Le indicazioni contenute nella legge-delega n. 134/2021	222
3. La videoconferenza alla luce del d.lgs. n. 150/2022: le regole generali	224
4. Le fattispecie di nuovo conio	232
4.1. Le indagini a distanza	233
4.2. L'attività istruttoria da remoto	239
4.3. Le ulteriori ipotesi: esecuzione penale e cooperazione giudiziaria	242

Capitolo 3

**Nuove forme di documentazione degli atti
tra riproduzione audiovisiva e fonografica***Giulia Lasagni*

1. La registrazione audiovisiva e fonografica	247
1.1. L'utilizzo a fini probatori	248
1.2. Registrazione degli atti ed errore giudiziario	252
2. La disciplina prima della riforma Cartabia	255
3. La disciplina a seguito della riforma Cartabia	258
3.1. Obblighi di registrazione a pena di inutilizzabilità	258
3.2. Obblighi di registrazione audiovisiva o fonografica (senza sanzione processuale)	259
3.3. Obblighi di registrazione esclusivamente fonografica (senza sanzione processuale)	261
3.4. Trascrizione delle registrazioni	261
4. Questioni aperte	263
4.1. La strumentazione necessaria per effettuare le registrazioni	263
4.2. La qualità delle registrazioni	264
4.3. La conservazione delle registrazioni	265
4.4. La consultazione delle registrazioni	266
4.5. La scelta fra registrazioni audiovisive e fonografiche	267
5. Conclusioni	267

Capitolo 4

La rinnovata disciplina delle notificazioni*Fabio Alonzi*

1. Premessa	269
2. Le notificazioni dell'autorità giudiziaria: la centralità dello strumento telematico	270
2.1. Le modalità alternative di notificazione	271
2.2. Gli organi delle notificazioni nelle ipotesi derogatorie	274
3. Le notificazioni delle parti private	274
4. Le notificazioni all'imputato: premessa	275
4.1. Le notificazioni all'imputato non detenuto: l'importanza della disciplina contenuta nell'art. 161 c.p.p.	276
4.2. La prima notificazione e le successive	278
4.3. Le notificazioni della <i>vocatio in iudicium</i>	283
4.4. Le notificazioni al detenuto	285
4.5. Le notificazioni all'imputato all'estero	286
4.6. Le notificazioni all'irreperibile, al latitante e all'evaso	286
5. Le notificazioni agli altri soggetti	287
6. Le nuove ipotesi di nullità	289
7. Riflessioni conclusive	289

Parte III

La nuova fisionomia del processo in assenza

Capitolo 1

I presupposti*Paola Spagnolo*

1. La scelta per una completa rivisitazione della disciplina dell'assenza	295
2. Le linee di fondo della nuova assenza	298
3. La <i>fictio</i> di presenza	299
4. I casi di assenza: l'assenza "per conoscenza certa del processo"	301
4.1. (<i>Segue</i>): l'assenza "accertata"	303
4.2. (<i>Segue</i>): l'assenza "per volontaria sottrazione"	307
5. L'assenza nei momenti successivi: in dibattito	310
5.1. (<i>Segue</i>): in appello	311

Capitolo 2
**La sentenza
 di non doversi procedere e la revoca**

Annalisa Mangiaracina

1. La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo: quali coordinate?	317
2. Una definizione solo “apparente” del giudizio	320
3. Sentenza... ma anche atto di <i>vocatio in iudicium</i>	323
4. La disciplina degli atti urgenti: più ombre che luci	325
5. La revoca della sentenza e gli oneri a carico della polizia giudiziaria	327
6. I dubbi sollevati dalla disciplina transitoria	328

Capitolo 3

I rimedi

Serena Quattrocolo

1. Utili premesse	333
2. I rimedi <i>pre</i> -giudicato	335
2.1. La comparizione dell'imputato nel corso dell'udienza preliminare	336
2.2. (<i>Segue</i>): e nel corso del giudizio	339
2.3. Nessun rimedio rispetto all'erronea presenza?	342
2.4. L'appello dell'imputato assente	343
2.4.1. Lo specifico mandato al difensore	344
2.4.2. Le eccezioni basate sull'art. 604, commi 5- <i>bis</i> e 5- <i>ter</i> , c.p.p.	345
2.4.3. (<i>Segue</i>): e quelle contenute nell'art. 623, comma 1, lett. <i>b-bis</i> , c.p.p.	347
3. I rimedi <i>post</i> -giudicato	348
3.1. La rescissione	350
3.2. La restituzione nel termine per impugnare	352
3.3. I meccanismi informativi	354
4. Qualche riflessione conclusiva	354

Parte IV

Altre riforme del processo nell'era digitale

Capitolo 1

Identificazione dell'indagato e dell'imputato ignoto, apolide, extracomunitario o comunitario privo di codice fiscale*Elisa Grisonich*

1. Premessa	359
2. La cooperazione informativa e il regolamento (Ue) 2019/816	361
3. Genesi della novella	366
4. Analisi della disciplina, tra CUI, AFIS e casellario giudiziale	368
5. Le modifiche in punto di identificazione <i>ex art.</i> 349 c.p.p.	371
6. Le ulteriori interpolazioni	372
7. Un bilancio di luci (e qualche ombra)	373

Capitolo 2

Diritto all'oblio e deindicizzazione*Isadora Neroni Rezende*

1. Oblio e giustizia penale	381
2. L'attuazione del diritto all'oblio tra legge-delega e disciplina attuativa	385
3. Le singole ipotesi di tutela	387
3.1. La tutela inibitoria	390
3.2. La tutela rimediale	393
4. Considerazioni conclusive	398

<i>Indice analitico</i>	401
-------------------------	-----

Capitolo 2

Diritto all'oblio e deindicizzazione

Isadora Neroni Rezende

Riferimenti normativi: art. 64-ter disp. att. c.p.p.; art. 17 regolamento (Ue) 2016/679; art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Sommario: 1. Oblio e giustizia penale. – 2. L'attuazione del diritto all'oblio tra legge delega e disciplina attuativa. – 3. Le singole ipotesi di tutela. – 3.1. La tutela inibitoria. – 3.2. La tutela rimediale. – 4. Considerazioni conclusive.

1. Oblio e giustizia penale

Il rapporto tra giustizia penale e *media* è ormai da tempo oggetto di viva attenzione da parte del legislatore¹ e della dottrina². La facilità con cui l'informazione viaggia sui mezzi di comunicazione digitale, combinandosi con il perdurare della memoria sulla rete Internet, inasprisce le conseguenze dannose che il processo può avere sull'identità personale dell'individuo. I soggetti oggi coinvolti in un procedimento penale possono soffrire un'intensa stigmatizzazione, spesso risul-

¹ Diverse disposizioni, nel codice di rito e al di fuori di esso, regolano l'accesso alla memoria "interna" del procedimento – conservata all'interno dei fascicoli – o modulano la sua memoria "esterna", ossia l'ostensibilità dei suoi atti o contenuti rispetto alla generalità dei consociati. Tra queste, annoveriamo i divieti di pubblicazione degli atti (artt. 114-115 c.p.p.), il segreto investigativo (art. 329 c.p.p.), il testo unico sul casellario (d.P.R. 14 novembre 2012, n. 313), nonché da ultimo le norme contenute nella direttiva (Ue) 2016/343 sulla presunzione di innocenza, recepita con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, che ha introdotto il nuovo art. 115-bis c.p.p.

² Si veda, senza pretese di esaustività, G. GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, 2ª ed., Milano, 1989; R. ORLANDI, *La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2017, 3, p. 47 ss.; F. PALAZZO, *Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria*, in *Dir. pen. cont. online*, 2017, 3, p. 129 ss.; V. MANES, *Giustizia mediatica*, Bologna, 2022; A. PUGLIESE, *Informazione giornalistica e tutela della riservatezza. Dibattito per un nuovo equilibrio*, in *Ind. pen.*, 2022, 3.

tante in un'irrimediabile compressione della propria immagine pubblica, e con evidenti ricadute sulle possibilità di reinserimento tra i consociati.

Rispetto a tali problematiche, non sono certo nuove le istanze di riconoscimento di un "diritto all'oblio"³. Con quest'ultima locuzione, si fa tradizionalmente riferimento alla prerogativa di un soggetto a non vedere pubblicizzate notizie, già legittimamente diffuse, rispetto al cui verificarsi è trascorso un apprezzabile lasso di tempo⁴.

Con l'introduzione dell'art. 64-ter disp. att. c.p.p., il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha aggiunto un ulteriore tassello alla legislazione già esistente sul diritto all'oblio. La disposizione di nuovo conio, oltre a consolidare la tutela già esistente rispetto alla procedura di deindicizzazione, introduce elementi di novità nell'inquadramento del diritto *de quo*, la cui natura "prismatica"⁵ impegna da tempo gli interpreti.

I fondamenti del diritto in esame sono, difatti, molteplici nell'ordinamento nazionale. Esso è stato qualificato, al contempo, come una specificazione dei diritti alla riservatezza e all'identità personale⁶, la cui copertura si rinviene nell'art. 2 Cost.⁷. In tempi più recenti, con la preminenza dei mezzi di informazione digitale,

³ In dottrina, tra i primi contributi: T.A. AULETTA, *Diritto alla riservatezza e «droit à l'oubli»*, in *L'informazione e i diritti della persona*, a cura di G. Alpa-M. Bessone-L. Boneschi-G. Caiazza, Napoli, 1983, p. 127 ss.; G.B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, p. 801 ss.; M. MASARACCHIA, *Sul c.d. "diritto all'oblio"*, in *Giust. cost.*, 1997, p. 3018 ss.; L. CRIPPA, *Il diritto all'oblio: alla ricerca di un'autonoma definizione*, in *Giust. civ.*, 1997, p. 1993 ss.

⁴ Così G. FINOCCHIARO, *Identità personale su Internet: il diritto alla contestualizzazione dell'informazione*, in *Dir. inform.*, 2012, 3, p. 386. Sebbene centrale, tuttavia, il tempo non è il solo fattore a concorrere all'imporsi del diritto all'oblio con le esigenze di cronaca, come ricordato in Cass. civ., sez. I, 31 maggio 2021, n. 15160.

⁵ F. PIZZETTI, *Il prisma del diritto all'oblio*, in *Il caso del diritto all'oblio*, a cura di F. Pizzetti, Torino, 2013, p. 63.

⁶ A. MANTELERO, *Il diritto all'oblio dalla carta stampata ad internet*, in *Il caso del diritto all'oblio*, a cura di F. Pizzetti, Torino, 2013, p. 148; F. PIZZETTI, *Il prisma*, cit., p. 30 ss. Rispetto al formante giurisprudenziale, i primi riconoscimenti si sono avuti con una serie di ordinanze del Tribunale di Roma, pronunciate in relazione alla rievocazione – su carta stampata o in trasmissioni televisive – di alcuni importanti processi degli ultimi decenni: Trib. Roma, ord. 27 novembre 1996; Trib. Roma, ord. 20 novembre 1996; Trib. Roma, ord. 20 novembre 1996; Trib. Roma, ord. 8 novembre 1996, commentate da L. CRIPPA, *Il diritto all'oblio*, cit. Nella giurisprudenza di legittimità, una prima descrizione del diritto *de quo* si è avuta con Cass. civ., sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679. Nello stesso periodo, anche l'Autorità garante rifletteva sul concetto di oblio, come si evince dalla *Relazione annuale* del 1997 del Presidente Rodotà. Rispetto invece all'oblio digitale, la prima decisione di riferimento il provvedimento del Garante n. 1116068 del 10 novembre 2004. Una panoramica dell'evoluzione del diritto all'oblio nel contesto italiano è altresì tratteggiata in L. FEROLA, *Dal diritto all'oblio al diritto alla memoria sul Web. L'esperienza applicativa italiana*, in *Dir. inform.*, 2012, p. 1009 ss.

⁷ Si veda, tra le altre, Corte cost. 2 luglio 1990, n. 313; Corte cost. 22 settembre 2010, n. 287; Corte cost. 9 maggio 2014, n. 143.

il diritto all'oblio è altresì ricondotto all'alveo della protezione dei dati personali, sebbene con qualche incoerenza sul piano ermeneutico⁸. Nella prospettiva penalistica, invece, la possibilità di sottrarsi all'illimitata memoria della rete trova una sua giustificazione, a livello costituzionale, nel **diritto alla libertà personale** in senso lato (art. 13) e nella **presunzione di innocenza** (art. 27)⁹. Si ritiene infatti che rimembrare fatti di reato, successivamente all'espiazione della pena o a seguito di un provvedimento di proscioglimento, possa costituire una forma di violenza morale, un ostacolo alla risocializzazione del condannato, nonché un danno alla reputazione dell'indagato o imputato scagionato dall'ipotesi accusatoria¹⁰.

L'attuazione del *droit à l'oubli* necessita, tuttavia, di essere temperata con altri interessi egualmente meritevoli di tutela. In particolare, i diritti all'informazione e alla libera manifestazione del pensiero, tutelati all'art. 21 Cost. Da questo punto di vista, la giurisprudenza civile, nonché il Garante della protezione dei dati personali, hanno ormai consolidato criteri per il bilanciamento tra il diritto all'oblio e quello di cronaca giudiziaria, sebbene una *reductio ad unum* rimanga complessa¹¹.

Alcune coordinate di fondo sono inoltre necessarie per identificare i profili contenutistici del diritto ad essere dimenticati. Importante nella sua opera ricostruttiva è, anzitutto, l'apprezzamento del contesto tecnico e sociale in cui questo

⁸ Già prima del regolamento, metteva in luce la distinzione tra diritto all'oblio e regime di protezione dei dati F. PIZZETTI, *Il prisma*, cit., p. 34. Tale confusione concettuale si è poi intensificata con l'accostamento, nella rubrica dell'art. 17 GDPR, del diritto all'oblio con il diverso diritto alla cancellazione dei dati personali: la cancellazione, infatti, si riferisce solo ad ipotesi di revoca del consenso o illiceità *ab origine* del trattamento, con poche implicazioni sulla sfera di operato dei media. V. A. MANTELERO, *Il diritto all'oblio*, cit., p. 166, nota 66. Ad oggi, infatti, la forma di attuazione per il diritto all'oblio più oculata rispetto alle ragioni all'informazione è considerata essere non tanto la cancellazione, ma la deindicizzazione dei dati, v. *infra*.

⁹ M. MARINI, *Oblio, deindicizzazione e processo penale: dal diritto eurounitario alla riforma Cartabia*, in *Sist. pen.*, 2023, 1, p. 8; E. CURRAO, *Diritto all'oblio, stigma penale e cronaca giudiziaria: una memoria indimenticabile*, in *Dir. pen. cont.* online, 2019, 6, p. 160. Non a caso, si è parlato della novella anche in termini di «forma avanzata di tutela della presunzione di innocenza»: cfr. A. MARANDOLA, *Provvedimenti penali, identità digitale e deindicizzazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, p. 207.

¹⁰ Rispetto alla rievocazione di un omicidio, avvenuto ventisette anni prima, e il cui colpevole si era positivamente reinserito in società, le Sezioni Unite distinguono tra finalità *giornalistica* e *storio-grafica*; per cui la menzione degli elementi identificativi del condannato si può considerare compatibile con le esigenze di riservatezza solo qualora persista un giustificato interesse della collettività, v. Cass. civ., sez. un., 22 luglio 2019, n. 19681.

¹¹ R. PARDOLESI-C. SCARPELLI, *Sulle stratificazioni del diritto all'oblio: Quando sì e come*, in *Dir. int.*, 2020, 3, p. 460. Per una ricostruzione in questo senso, si veda, *ex multis*, V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e società dell'informazione*, Milano, 2019, p. 158 ss.; S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca*, Milano, 2017, p. 112 ss.; G. BEVIVINO, *Il diritto all'oblio nella società digitale*, in *Il diritto nell'era digitale*, a cura di R. Giordano-A. Panzarola-A. Police-S. Preziosi-M. Proto, Milano, 2022, p. 44 ss., e giurisprudenza ivi citata.

opera. Figlio dell'avvento dei primi mezzi di comunicazione di massa, la natura del diritto all'oblio è significativamente mutata con la comparsa di Internet. Se in quotidiani e trasmissioni televisive la pubblicazione delle notizie si esaurisce in un momento determinato, nella rete oggi – grazie alla mediazione dei motori di ricerca – **il contenuto rimane più facilmente accessibile nel tempo**. Pertanto, non è sempre necessaria una nuova e successiva diffusione della notizia per integrare una lesione dell'immagine sociale dell'interessato¹². Con questa consapevolezza, la Corte di cassazione ha riplasmato, nella storica pronuncia n. 5525/2012, i connotati del diritto in questione, ridimensionando la portata della *ri*-pubblicazione della notizia, ed enfatizzando invece il diritto ad ottenere – a distanza di tempo – una **contestualizzazione** del contenuto già presente, ma divenuto obsoleto¹³.

Sul piano sovranazionale, invece, è la sentenza *Google Spain* ad aver rappresentato un vero e proprio spartiacque nella materia, altresì rivoluzionando il ruolo dei motori di ricerca nell'attuazione del diritto in esame¹⁴. Nella decisione, come noto, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sgomberato il campo da possibili sovrapposizioni concettuali tra il diritto all'oblio ed il più radicale diritto alla cancellazione dei dati personali. Con una soluzione di compromesso, infatti, la Corte ne ha elaborato una configurazione come “**diritto a ridurre la propria visibilità telematica**” (*right not to be found easily*)¹⁵. Ciò implica che un'equilibrata ponderazione tra istanze di riservatezza e diritto all'informazione sulla rete può ottenersi non tanto con una cancellazione *tout court* dei dati, ma semplice-

¹² B. MEO, *Articolo 17 – Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)*, in *GDPR e normativa privacy. Commentario*, a cura di G.M. Riccio-G. Scorza-E. Belisario, 2ª ed., Milano, 2022, p. 237; A. MANTELERO, *Il diritto all'oblio*, cit., p. 156; G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio*, cit., p. 31; R. PARDOLESI-C. SCARPELLI, *Sulle stratificazioni*, cit., p. 456.

¹³ Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, annotata da G. FINOCCHIARO, *Identità personale su Internet*, cit.; F. DI CIOMMO-R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica. È la rete, bellezza!*, in *Danno e resp.*, 2012, 7, p. 701. Già prima della succitata sentenza, la Cassazione penale aveva ravvisato l'obbligo deontologico per il giornalista che riporti l'andamento di vicende giudiziarie, di verificare la completezza delle notizie e dunque gli esiti dell'indagine condotta, v. Cass. pen., sez. V, 17 maggio 2009, n. 45051.

¹⁴ Corte giust., Grande sez., 13 maggio 2014, causa C-131/12, *Google Spain SL e Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González*, commentata da A. MANTELERO, *Il futuro regolamento EU sui dati personali e la valenza 'politica' del caso Google: ricordare e dimenticare nella digital economy*, in *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, a cura di G. Resta-V. Zeno-Zencovich, Roma, 2015, p. 125 ss.; G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio*, cit., p. 29 ss.

¹⁵ COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI (EDPB), *Linee guida 5/2019 sui criteri per l'esercizio del diritto all'oblio nel caso dei motori di ricerca, ai sensi del RGPD*, §§ 8-10; A. MANTELERO, *Il futuro regolamento*, cit., p. 129; B. MEO, *Articolo 17*, cit., p. 240. La soluzione della deindicizzazione, quale declinazione più bilanciata dell'oblio, emerge anche nella sentenza della Corte Edu 25 novembre 2021, sez. I, *Biancardi c. Italia* e nella nostra giurisprudenza di legittimità, specificamente in Cass. civ., sez. I, 31 gennaio 2023, n. 2893; Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2023, n. 6806; Cass. civ., sez. I, 27 marzo 2020, n. 7559; Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2020, n. 9147.

mente rendendone più difficoltoso il reperimento attraverso la deindicizzazione. Al contempo, la conservazione dei dati negli archivi (ad esempio, dei giornali *online*) rimane legittima per finalità di ricerca scientifica o storiografica. Si profila così una fondamentale distinzione tra conservazione dei dati a finalità *archivistica*¹⁶ – che continua ad essere possibile, in virtù della libertà di informazione – e la diffusione (*rectius*: la indicizzazione) dell'informazione per finalità giornalistiche.

La sentenza in parola ha poi guidato la riforma della disciplina eurounitaria sulla protezione dei dati personali, avutasi con il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR). **L'art. 17 GDPR**, imprecisamente rubricato «Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)», copre, tuttavia, solo parzialmente i profili del diritto in questione. Sarebbe invero più congruo riferirsi all'intera Sezione 3 del regolamento, che comprende altresì gli artt. 16 e 18¹⁷. Da un lato, l'art. 16 cristallizza infatti il diritto alla rettifica (e dunque, alla contestualizzazione) dei dati; dall'altro, l'art. 18 disciplina il diritto alla limitazione del trattamento, che mira ad escludere per il titolare, per un certo lasso di tempo, la possibilità di trattare i dati, dovendosi attenere alla loro mera conservazione¹⁸.

Si vedrà che il nuovo art. 64-*ter* disp. att. c.p.p., il quale richiama genericamente il solo art. 17 GDPR, non integra in modo completo i diversi profili del diritto all'oblio. Dopo aver ricostruito la genesi della disposizione (§ 2), si procederà alla sua analisi (§ 3), concludendo con alcune criticità sul piano dell'opportunità della novella (§ 4).

2. L'attuazione del diritto all'oblio tra legge delega e disciplina attuativa

L'art. 1, comma 25, legge-delega (legge 27 settembre 2021, n. 134) imponeva all'esecutivo di inserire, nelle disposizioni attuative del codice, una norma che prevedesse «che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati».

Sulla scorta di questo principio direttivo, la Commissione Lattanzi formulava una prima bozza dell'art. 64-*ter* disp. att. c.p.p., che veniva sottoposta al parere preventivo del Garante della protezione dei dati personali. Quest'ultimo si esprimeva in modo globalmente favorevole sulla disciplina prospettata, seppur

¹⁶ A. MANTELERO, *Il diritto all'oblio*, cit., p. 160. Sulla distinzione tra archivio e memoria, cfr. G. FINOCCHIARO, *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in *Dir. inform.*, 2010, 3, p. 391 ss.

¹⁷ M. MARINI, *Oblio, deindicizzazione e processo penale*, cit., p. 18.

¹⁸ *Ibidem*; COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI (EDPB), *Linee guida 5/2019*, cit., § 5.

con rilievi differenziati per la tutela successiva, da un lato, e quella inibitoria, dall'altro.

Con specifico riferimento alla prima, il Garante rimarcava l'assenza di particolari elementi di novità rispetto allo *status quo* normativo e giurisprudenziale. L'esito positivo del procedimento penale costituiva già, nella prassi costante dell'Autorità, un parametro alla stregua del quale valutare la meritevolezza dell'istanza di deindicizzazione¹⁹. Corretto era anche il riferimento all'articolo 17 GDPR, nella misura in cui il rinvio mirava a recepire integralmente l'istituto del diritto all'oblio quale fondamento della normativa in esame²⁰.

Maggiori perplessità circondavano invece l'istituenda tutela preventiva. Il Garante ne evidenziava il rischio di limitata efficacia sul piano pratico, a fronte delle difficoltà tecniche legate ai filtri e ad altre soluzioni analoghe²¹. Sul piano semantico, si suggeriva inoltre di modificare i termini del divieto di indicizzazione, limitandolo «a ricerche condotte a partire esclusivamente dal nominativo dell'istante»²². Nell'opinione del Garante, ciò avrebbe rispecchiato il fatto che oggetto dell'oblio deve essere il *contenuto*, e non il *dato* in sé²³. Il monito è stato poi recepito dal legislatore delegato.

All'opposto, non è stata condivisa dal legislatore la raccomandazione di espungere, dal regime di annotazione inibitoria, il rinvio integrale all'art. 17 GDPR, previsto già in riferimento alla tutela successiva. Il Garante dubitava dell'opportunità del richiamo: il diritto alla cancellazione nella legislazione eurounitaria si riferisce infatti a dati *già* trattati, risultando così incompatibile con una tutela di natura preventiva²⁴. Inoltre, il rinvio sollevava perplessità anche sul piano della tecnica legislativa. L'art. 17 GDPR include difatti ipotesi di bilanciamento *in concreto*, le quali sarebbero invece escluse nel meccanismo automatico dello strumento inibitorio interno²⁵. Ciononostante, la Commissione ha ritenuto di mantenere il riferimento generico alla disposizione eurounitaria, quale richiamo all'istituto del diritto all'oblio considerato nel suo complesso²⁶.

¹⁹ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GARANTE), *Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, doc. web n. 9802612, 1 settembre 2022, p. 9.

²⁰ *Ivi*, p. 10.

²¹ *Ibidem*.

²² Questa è la formulazione che si rinviene nel testo dell'art. 17 GDPR. Già prima dello schema di decreto legislativo, il tema delle parole chiave di ricerca era stato sollevato da A. PROCACCINO, *Oblio e deindicizzazione nella delega Cartabia: rose e spine*, in *Giur. it.*, 2022, 4, p. 1301.

²³ GARANTE, *Parere sullo schema*, cit., p. 10.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ *Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022*, in *Sist. pen.*, 20 ottobre 2022, p. 349.

Su raccomandazione del Garante, infine, la Commissione incorporava nella bozza della disposizione una clausola di salvezza dell'**art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. codice *privacy*)**, il quale consente agli interessati di richiedere la più incisiva tutela dell'oscuramento dei dati che li riguardano nei provvedimenti giudiziari²⁷.

3. Le singole ipotesi di tutela

L'art. 64-ter disp. att. c.p.p. – rubricato «Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte alle indagini» – prevede che l'imputato destinatario di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, nonché l'indagato cui si indirizza di un provvedimento di archiviazione, possano chiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione dei dati personali contenuti nel provvedimento. Nelle due ipotesi, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive sullo stesso delle apposite annotazioni, segnalandone il divieto di indicizzazione o l'idoneità a costituire titolo per deindicizzazione.

L'innesto legislativo introduce dunque due forme di tutela, una **preventiva** (o inibitoria), finalizzata ad impedire l'indicizzazione sulla rete di determinati contenuti, ed una più classica di natura **rimediale**. I due strumenti si differenziano sotto alcuni profili significativi, di cui si dirà, ma rimangono accomunati da alcuni presupposti.

Anzitutto, sotto il profilo procedimentale, la *sedes materiae* della novella lascia intravedere un certo **automatismo**²⁸, pur escludendo l'attivazione officiosa della procedura²⁹. La disposizione affida direttamente alla **cancelleria** del giudice che ha emesso il provvedimento legittimante il compito dell'annotazione, non meglio specificando il ruolo del giudice stesso, che appare da escludersi all'interno della procedura. L'assetto sembra così estromettere qualsiasi opera di bilanciamento da parte dell'organo giurisdizionale, dispensandolo a priori nel caso della tutela preventiva, o esternalizzandolo in quella rimediale. L'assenza dell'intervento del giudice suggerisce inoltre l'assenza di qualsiasi onere argomentativo a supporto della richiesta dell'istante, il quale comunque deve attivarsi per dare avvio alla procedura³⁰.

²⁷ Il meccanismo dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ricalca quello istituito dall'art. 64-ter disp. att. c.p.p., con la significativa differenza che il primo può essere attivato prima della definizione del procedimento. Sul diritto ad ottenere l'oscuramento dei dati personali nei provvedimenti giudiziari, si segnala la relazione della Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, *Corte di cassazione e tutela della privacy: "l'oscuramento" dei dati identificativi nelle sentenze*, Roma, 5 luglio 2005.

²⁸ A. PROCACCINO, *Oblio e deindicizzazione*, cit., p. 1030.

²⁹ Come si evince dall'espressione "costituire titolo", v. A. MARANDOLA, *Provvedimenti penali*, cit., p. 207.

³⁰ *Relazione illustrativa*, cit., p. 348.

I **soggetti** legittimati alla richiesta sono l'imputato e l'indagato nel procedimento penale. Nessuna menzione viene fatta degli eredi o dei prossimi congiunti, cui viene attribuita legittimazione attiva in altri istituti del codice, quali la revisione³¹. Vista la natura del diritto in esame, ci si può chiedere se un allargamento del raggio di azione della tutela, coinvolgendo anche i soggetti succitati, non potesse essere opportuno³². La lacuna rischia infatti di lasciare scoperte alcune situazioni, in cui il decesso prematuro dell'indagato o imputato abbia determinato l'arresto del procedimento per avvenuta estinzione del reato.

In relazione ai **provvedimenti** che fungono da titolo per la deindicizzazione, il Governo sembra aver sfruttato al massimo grado le potenzialità del mandato legislativo, fino a suscitare sospetti di un eccesso di delega³³. Quest'ultima circoscriveva infatti l'alveo dei provvedimenti legittimanti ai soli «decreto di archiviazione» e «sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione». Nell'opinione della Commissione Lattanzi, le tre locuzioni presentavano diversi difetti di coordinamento, lasciando scoperte una serie di situazioni pur meritevoli di tutela. Non avrebbe avuto senso, infatti, tener conto dei *decreti* e non delle *ordinanze* di archiviazione; allo stesso modo, non sarebbe stato coerente includere le sentenze assolutorie dibattimentali (art. 530 c.p.p.), ed escludere quelle dibattimentali di non doversi procedere (artt. 529 e 531 c.p.p.), quando i provvedimenti di archiviazione e le sentenze di non luogo a procedere venivano considerate a prescindere

³¹ Le finalità della revisione sono certamente diverse da quelle del diritto all'oblio. Se il primo, aderendo ad esigenze di natura sostanziale, mira a rimediare all'errore giudiziario, il secondo prescinde da considerazioni sul merito della vicenda, focalizzandosi invece sul trascorrere del tempo e la diminuzione dell'interesse sociale ingenerato dai fatti. L'allargamento dei soggetti legittimati a chiedere revisione, tuttavia, sembra rispondere al bisogno di ripristinare la dignità sociale del condannato e della sua famiglia, un'esigenza che potrebbe facilmente traslarsi anche sul terreno del diritto all'oblio. Sulla finalità e la legittimazione alla revisione, si veda A. PRESUTTI, sub *Art. 632*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di G. Illuminati-L. Giuliani, 3^a ed., Milano, 2022, p. 3130; M. D'ORAZI, *La revisione del giudicato penale: percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità*, Padova, 2003, p. 535 ss. In particolare, come nel caso della revisione, sarebbe configurabile un diritto ad agire sia *iure proprio* (nel caso del congiunto, se si invocano ragioni familiari meritevoli di protezione) sia in funzione di una vera e propria sostituzione processuale (nei casi, dei congiunti o degli eredi, in cui si agisca *mortis causa*).

³² Il diritto dell'erede di agire per far valere il diritto all'oblio del *de cuius* in relazione a vicende giudiziarie passate è riconosciuto altresì dalla giurisprudenza di legittimità, v. Cass. civ., sez. I, 27 marzo 2020, n. 7559, annotata da R. PARDOLESI-C. SCARPELLI, *Sulle stratificazioni*, cit. Si ravvisa inoltre un possibile difetto di coordinamento con il regime del codice *privacy*, il cui art. 2-terdecies estende la portata dell'art. 17 GDPR anche alle persone decedute, prevedendo la possibilità che il diritto all'oblio venga esercitato da chi ha interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato. Sul punto, ci si può domandare se – al limite – gli eredi possano avvalersi del provvedimento fatto sottoscrivere ex art. 64-ter disp. att. c.p.p. su richiesta del diretto interessato, per rivolgere una domanda di deindicizzazione al motore di ricerca.

³³ M. MARINI, *Oblio, deindicizzazione e processo penale*, cit., pp. 24-25; M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (Profili processuali)*, in *Sist. pen.*, 2 novembre 2022, p. 82.

re dalla “formula” utilizzata³⁴. Dunque, con esplicita scelta armonizzatrice, tali provvedimenti sono stati inclusi nella versione finale dell'art. 64-ter disp. att. c.p.p.

Secondo alcuni commentatori, tuttavia, la scelta del legislatore era invece sorretta da una precisa *ratio*, legata alla maggiore meritevolezza della de-indicizzazione associata a ragioni di merito e non invece a profili meramente processuali³⁵. L'obiezione può essere superata sotto un duplice profilo. Da un lato, l'argomentazione non sembrava potersi estendere a tutte le tipologie di proscioglimento. Le sentenze di non doversi procedere vengono pronunciate altresì per prescrizione del reato, fattispecie che ha a lungo condiviso con la tutela dell'oblio il fattore del trascorrimento del tempo³⁶. È pur vero che l'elemento cronologico appare svolgere un ruolo sempre più marginale nel diritto all'oblio, ma tale connessione concettuale sembra sopravvivere nella giurisprudenza di legittimità³⁷. In ragione di tale nesso, includere determinate sentenze di natura processuale – come quelle di non doversi procedere per avvenuta prescrizione – nel regime dell'art. 64-ter disp. att. c.p.p. non sarebbe stata sprovvista di giustificazione. Dall'altro, e in modo più incisivo, valgono le criticità evidenziate dalla stessa Commissione Lattanzi. L'incoerenza nel perimetro dei provvedimenti legittimanti emerge infatti chiaramente nell'ipotesi dell'archiviazione, per cui il legislatore non aveva previsto alcuna differenziazione a seconda della “formula”, processuale o di merito, adottata. Tale notazione servirebbe da sola a **superare i dubbi di sconfinamento della delega**³⁸, almeno sotto il profilo della scelta dei provvedimenti-presupposto. In definitiva, si può dunque sostenere che la scelta della Commissione trovi giustificazione nell'esigenza di evitare disparità di trattamento tra i destinatari di diversi provvedimenti liberatori.

Venendo agli **effetti** delle annotazioni, non sempre è chiaro su *dove, chi, e cosa* dovrebbe ricadere l'obbligo di deindicizzazione, o il divieto di indicizzazione. Ad esempio, il primo comma dell'art. 64-ter disp. att. c.p.p. parla genericamente

³⁴ *Relazione illustrativa*, cit., p. 182.

³⁵ M. MARINI, *Oblio, deindicizzazione e processo penale*, cit., p. 24; M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit., p. 87.

³⁶ M. MARINI, *Oblio, deindicizzazione e processo penale*, cit., p. 24; E. CURRAO, *Diritto all'oblio*, cit., p. 167.

³⁷ Cass. pen., sez. VI, 16 aprile 2019, n. 16581; Cass. pen., sez. III, 8 luglio 2016, n. 28346. Nel medesimo senso, Cass. pen., sez. IV, 12 aprile 2019, n. 16026; Cass. pen., sez. IV, 28 marzo 2019, n. 13582. V. anche Cass. pen., sez. III, 23 agosto 2016, n. 35278.

³⁸ M. MARINI, *Oblio, deindicizzazione e processo penale*, cit., p. 25. Sul piano dell'opportunità, invece, non si può escludere che alcuni provvedimenti non di segno positivo avrebbero potuto essere inclusi nell'alveo dei provvedimenti legittimanti. Secondo una recente decisione del Garante (n. 9813878/2022), infatti, l'ulteriore trattamento dei dati da parte dei motori di ricerca, che avrebbe diffuso notizie su una (pur recente) vicenda giudiziaria, avrebbe vanificato la decisione del giudice di escludere la iscrizione nel casellario giudiziario della condanna a 11 mesi di reclusione con beneficio della sospensione condizionale della pena.

di «rete internet», locuzione che si ripete nel comma secondo, relativo alla tutela preventiva, ma non nel terzo concernente quella rimediale. Solo quest'ultima disposizione menziona esplicitamente i motori di ricerca generalisti, non chiarendo invece il loro ruolo nel regime preventivo. Simili interrogativi emergono anche rispetto all'oggetto che verrebbe "schermato" dall'indicizzazione. Da un lato, infatti, il comma secondo parla di preclusione dell'indicizzazione del *provvedimento*; dall'altro, il comma terzo si riferisce più genericamente a *contenuti relativi al processo penale*. Simili differenziazioni sul piano della tecnica legislativa impongono all'interprete uno sforzo ermeneutico di coordinamento; gli interrogativi dei quali si è dato conto verranno dunque affrontati più nel dettaglio di seguito, nelle analisi dedicate ai due strumenti di tutela.

3.1. La tutela inibitoria

Il meccanismo preventivo costituisce un vero e proprio *novum* nella legislazione sul diritto all'oblio, ben oltre i confini della materia processualpenalistica. Da un punto di vista ontologico, segna il punto di arrivo dell'evoluzione del diritto in parola, che ha visto notevolmente **ridimensionarsi la portata del fattore cronologico** nella sua attuazione. Se, un tempo, l'applicazione del diritto all'oblio sembrava indissolubilmente legata al trascorrere di un significativo lasso di tempo, ora, grazie all'inibitoria, la pretesa di sottrarsi alla memoria dei consociati sembra prodursi immediatamente, con la pronuncia del provvedimento liberatorio. Per di più, sul piano pratico, l'attivazione dello strumento non è soggetto a termini di decadenza, ma sembra presupporre un'**iniziativa particolarmente tempestiva dell'interessato**. In mancanza di quest'ultima, difatti, l'indicizzazione del provvedimento imporrebbe poi il ricorso alla tutela rimediale. A ben vedere, la novella è coerente con la metamorfosi determinata dall'avvento di Internet nell'assetto del diritto *de quo*, la cui applicazione non implica più la *ripubblicazione* della notizia, ma una presenza continua della stessa sulla rete.

Malgrado la portata innovativa, si deve evidenziare che la previsione di cui al comma 2 dell'art. 64-*ter* disp. att. c.p.p. rischia – in questo caso veramente – di **andare oltre i confini della delega del legislatore**. Quest'ultima, infatti, si riferiva esclusivamente al provvedimento di *deindicizzazione*, lasciando intravedere solo una protezione *ex post* del diritto all'oblio. Il meccanismo di *deindicizzazione* presuppone infatti l'avvenuta pubblicazione del dato personale, per cui la formulazione dell'art. 25 della legge-delega non coprirebbe il divieto di *indicizzazione ab origine*. Non possono dunque essere escluse delle riserve sulla legittimità costituzionale della novella. Quest'ultime potrebbero essere superate solo qualora si sostenesse l'irrilevanza della nuova disciplina, poste le difficoltà di ordine pratico della sua attuazione, nonché il difetto di interesse a ricorrervi, aspetti di cui si dirà. In questo caso, il legislatore delegato avrebbe meramente introdotto una prerogativa che, di fatto, non potrebbe operare, ma che di per sé non mute-

rebbe in senso peggiorativo il quadro legislativo (*quod abundat non vitiat*). All'opposto, permarrebbero perplessità qualora si ritenesse che la disposizione in esame possa in futuro generare delle nuove prassi, le quali si discostino dal tracciato del legislatore delegante. Su questo punto, si tornerà in seguito; per il momento, basti considerare che vi sono ragioni per considerare che la tutela preventiva porti con sé un'alterazione del bilanciamento di valori voluto dal delegante.

Come si diceva, sarebbe possibile dubitare della funzione pratica che il nuovo strumento potrebbe assolvere. Difatti, rara potrebbe essere la situazione in cui l'ex-indagato o imputato abbia effettivamente un interesse ad impedire l'indicizzazione del provvedimento, che pure dovrebbe avere un impatto positivo sulla sua immagine sociale.

Di non facile ricostruzione è inoltre la delimitazione dell'ambito di applicazione del divieto. Dal punto di vista oggettivo, la preclusione incide **solo sul provvedimento** che ha posto fine al procedimento, e non in generale i contenuti che si riferiscano a quest'ultimo. Di conseguenza, non coprirebbe gli articoli giornalistici che, in modo più ampio, riportino notizie sulla vicenda. Sul piano soggettivo, invece, la sottoscrizione della cancelleria si imporrebbe ad una pluralità di soggetti, considerato che la proibizione si estende genericamente a **tutta la «rete internet»**. Dunque, non solo **siti web** (ad esempio, **giornali online** e **siti istituzionali** delle autorità), ma anche **social media**, **motori di ricerca generalisti**, **banche dati specializzate**.

L'intersecarsi dell'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo farebbe emergere alcune incoerenze di fondo del nuovo istituto. Anzitutto, ci si potrebbe chiedere perché, da un lato, il divieto coinvolga un tale coacervo di soggetti e, dall'altro, sia circoscritto al solo provvedimento, e non anche ai *contenuti* più largamente intesi riguardanti il procedimento penale. L'annotazione apposta sul provvedimento avrebbe potuto essere utilizzata per impedire, sul nascere, la pubblicazione di notizie sul tema di riferimento, specialmente sui siti di *news*. Tale opzione, tuttavia, potrebbe esser stata ritenuta di difficile applicazione pratica, nonché eccessivamente lesiva del diritto alla libera manifestazione del pensiero e del diritto di cronaca.

Invero, una sostanziale – e critica – differenza tra il congegno preventivo e quello rimediabile è **l'assenza di qualsivoglia operazione di bilanciamento nella tutela anticipatoria**. La sottoscrizione è infatti da considerarsi **autosufficiente** e, soprattutto, **vincolante** per i soggetti che operano sulla rete³⁹. La procedura non prevede il coinvolgimento di alcun soggetto terzo (ad esempio, il *provider* o il *sito-sorgente*), pertanto l'annotazione della cancelleria è di per sé sufficiente ad ot-

³⁹ Come si evince dal tenore della disposizione stessa («è preclusa l'indicizzazione»). Della stessa opinione, E. BERGONZI, *Semel reus, semper reus. Breve commento sul diritto all'oblio e sugli istituti di cui al nuovo art. 64-ter disp. att. c.p.p.*, in *Giur. pen. web*, 2023, 3; GARANTE, *Parere sullo schema*, cit., p. 10.

tenere l'effetto preclusivo. La decisione sarebbe inoltre insindacabile, presupponendo una vera e propria **presunzione assoluta** di meritevolezza dell'istanza⁴⁰. Su questo punto, la dottrina ha già paventato una possibile lesione del principio di eguaglianza per la difformità di trattamento riservata all'uno e all'altro meccanismo di tutela⁴¹. L'assenza di qualsivoglia bilanciamento potrebbe altresì, sempre sul piano costituzionale, confermare le perplessità sull'eccesso di delega rispetto alla tutela preventiva, che modificherebbe così l'equilibrio valoriale voluto dal legislatore delegante. Su questo tema, lo stesso Garante aveva censurato il rinvio all'art. 17 GDPR, operato «ai sensi e nei *limiti*» dello stesso. In effetti, la disposizione eurounitaria comprende diverse ipotesi di deindicizzazione. Alcune tra queste attribuiscono al titolare del trattamento un margine di discrezionalità rispetto all'accoglimento della richiesta. Il richiamo alla disposizione nel suo complesso sembrerebbe dunque suggerire la sussistenza di uno spazio di valutazione anche nel caso della tutela inibitoria, nonché una previa pubblicazione dei dati, contrariamente a quanto previsto dal legislatore interno rispetto all'art. 64-ter disp. att. c.p.p.⁴².

Anche sul fronte del coinvolgimento delle banche dati e dei siti istituzionali, la novella potrebbe avere un **impatto pratico modesto**. Il Garante aveva a suo tempo individuato questi ultimi come destinatari primari del divieto di indicizzazione⁴³. Al momento, tuttavia, l'ordinamento nazionale è sprovvisto di una banca dati che raccolga, senza limitazioni di accesso, *tutti* i provvedimenti emanati dall'autorità giurisdizionale. Quelle esistenti, oltre ad essere limitate ai provvedimenti della sola Corte di cassazione, non sono sempre liberamente accessibili, al pari di quelle tenute dagli editori specializzati⁴⁴. La protezione tramite credenziali impedisce sul piano tecnico la indicizzazione dei provvedimenti contenuti in tali *database*⁴⁵. In aggiunta, precludere la indicizzazione sulle banche dati, istituzionali e non, sarebbe critico per ragioni che si impongono sul versante sostanziale. Po-

⁴⁰ GARANTE, *Parere sullo schema*, cit., p. 10; M. MARINI, *Oblío, deindicizzazione e processo penale*, cit., p. 28. Riconosce altresì l'assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità del giudice, S. GIARDA-G. SPANGHER, *Codice di procedura penale commentato*, 2023, p. 3273. Si esprime in modo critico sul punto, P. DE MARTINIS, *Oblío, internet e tutele. L'inibitoria*, in *Quaderni de «Il Foro napoletano»*, 50, Napoli, 2021, p. 377 ss.

⁴¹ M. MARINI, *Oblío, deindicizzazione e processo penale*, cit., pp. 28-29.

⁴² GARANTE, *Parere sullo schema*, cit., p. 10.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ Si pensi ad esempio al servizio *Italgivre*. Diverso è il discorso per la banca dati *open access* *Sentenzeweb*, che si limita alla conservazione delle sentenze della Cassazione, ma la cui istituzione aveva sollevato preoccupazioni del Garante, v. GARANTE, *Online tutte le sentenze della Cassazione: i rischi per la privacy e le possibili cautele – Intervento di Antonello Soro*, 3 novembre 2014.

⁴⁵ C. COMELLA, *Indici, sommari, ricerche e aspetti tecnici della 'de-indicizzazione'*, in *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, a cura di G. Resta-V. Zeno-Zencovich, Roma, 2015, p. 191.

nendo di lato le istanze di pubblicità delle decisioni giurisdizionali⁴⁶, i provvedimenti deindicizzati dovrebbero rimanere disponibili nell'archivio dell'editore o del sito dell'autorità per finalità scientifiche e archivistiche, non da ultimo per tutelare il diritto di colui che, cercando la sentenza deindicizzata, voglia trovare un argomento **a supporto della propria difesa**. A tal proposito, è utile ricordare che l'oblio non implica una vera e propria cancellazione dei dati, ma solo una maggiore difficoltà nel reperimento delle informazioni. Un'interpretazione più incline alle ragioni della riservatezza potrebbe suggerire che il provvedimento rimanga disponibile solo negli archivi degli uffici giudiziari che lo abbiano adottato. Tuttavia, ciò potrebbe inficiare eccessivamente la reperibilità del provvedimento, la posizione delle altre banche dati accessibili solo in forma digitale, nonché quella dei soggetti che vogliano trovare il provvedimento per finalità difensive. Dalle considerazioni svolte, con riferimento alle banche dati, emerge chiaramente come lo strumento più adatto per conciliare le esigenze di riservatezza e di difesa e/o pubblicità sembri rimanere quello dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, il quale permette all'interessato di ottenere l'oscuramento dei dati personali contenuti nel provvedimento.

Sul piano pratico, infine, il Garante ha sottolineato possibili **difficoltà tecniche** nell'assicurare un'effettiva attuazione del divieto⁴⁷. Ulteriori complessità potrebbero emergere in relazione alle sentenze che comprendano **plurimi capi di imputazione**, solo alcuni dei quali definiti con decisione positiva per l'accusato⁴⁸. In questo caso, l'annotazione, unica e apposta sull'intero provvedimento, potrebbe estendere i suoi effetti anche alle reg giudicande che racchiudano un accertamento di responsabilità penale, rispetto ai quali rimarrebbero prevalenti le istanze di diffusione al pubblico.

3.2. La tutela rimediale

Rispetto alla tutela preventiva, quella *post factum* non porta con sé elementi di novità nella protezione già esistente del diritto all'oblio. Lo stesso Garante, così come i primi commentatori, aveva in effetti parlato di una vera e propria **duplicazione** all'interno del codice di procedura penale dello strumento già previsto nel Regolamento *privacy*⁴⁹. Come detto, invero, già nell'assetto previgente l'esito po-

⁴⁶ La pubblicità è un elemento coesistente del giusto processo; rispetto alle sentenze costituisce una garanzia di trasparenza che permette un controllo esterno sull'operato delle corti. Sul punto, cfr. della Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, *Corte di cassazione e tutela della privacy*, cit., pp. 2-3; F. BIONDI, sub *Art. 101*, in *Commentario breve alla Costituzione*, a cura di S. Bartole-R. Bin, Padova, 2008, p. 101.

⁴⁷ GARANTE, *Parere sullo schema*, cit., pp. 9-10.

⁴⁸ M. PISAPIA-C. CERCHI, *Diritto all'oblio. Prime riflessioni sull'introduzione dell'art. 64-ter disp. att. c.p.p.*, in *Media Laws*, 3, 2022, p. 347.

⁴⁹ GARANTE, *Parere sullo schema*, cit., p. 9; A. MARANDOLA, *Provvedimenti penali*, cit., 207.

sitivo (per l'indagato o l'imputato) del procedimento penale era parametro rilevante ai fini dell'istanza di deindicizzazione.

D'altronde, la sottoscrizione della cancelleria non è di per sé sufficiente ad ottenere la deindicizzazione dei contenuti sgraditi sulla rete. Ciò si intuisce dalla formulazione stessa della scrittura apposta sul provvedimento, la quale semplicemente «**costituisce titolo**» per la deindicizzazione «**da parte dei motori di ricerca generalisti**». Pertanto, **una volta apposto l'avviso sul provvedimento interessato, la richiesta va successivamente presentata al provider** (c.d. sistema di *notice and take down*)⁵⁰. A ben vedere, tuttavia, tale adempimento non rappresenta nemmeno condizione *necessaria* per assicurarsi il *delisting*. La domanda, infatti, già potrebbe essere indirizzata al *provider* pur in assenza del provvedimento della cancelleria, posto che ciò è già consentito dalla legislazione eurounitaria sulla protezione dei dati personali.

Come è stato sostenuto, la *ratio* dell'art. 64-ter disp. att. c.p.p. sarebbe dunque quella di apprestare un diritto alla deindicizzazione soltanto «rafforzato», rispetto a quello genericamente previsto all'art. 17 GDPR⁵¹. Tuttavia, la considerazione non merita di essere condivisa nella sua interezza, stante il **marginale di apprezzamento discrezionale che permane in capo al search engine** nell'accogliere l'istanza di deindicizzazione, che sia accompagnata o meno dal timbro prestampato dell'autorità giudiziaria. Allo stato, la percentuale di accoglimento delle istanze di *delisting* da parte di Google – senza dubbio, il più importante tra i motori di ricerca generalisti – si attesta attorno al 50%⁵². Sul piano pratico, è dunque possibile che la domanda supportata da un provvedimento dell'autorità giudiziaria possa sfociare più celermente in un accoglimento della richiesta da parte del motore di ricerca, risparmiando all'interessato un eventuale ricorso al Garante o al giudice civile. Cionondimeno, tali effetti potranno osservarsi solo sul lungo periodo, per cui ogni valutazione sull'efficacia pratica del meccanismo *ex art. 64-ter disp. att. c.p.p.* è in questo momento prematura.

Un recente provvedimento del Garante ha, comunque, confermato la necessità

⁵⁰ È un dato costante anche nella giurisprudenza di legittimità, si veda *ex multis*, Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2023, n. 6806; Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2021, n. 20861. Sulle modalità di presentazione della domanda, la recente giurisprudenza di legittimità specifica che la richiesta non debba necessariamente contenere la precisa individuazione degli *url* da rimuovere, ma che il complesso delle parole chiave – in questo caso, limitate al solo nominativo dell'istante – e delle informazioni da rimuovere possa talvolta permettere al motore di ricerca di individuare i risultati da deindicizzare. V. Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2021, n. 20861, con nota di S.M. LENER, *Diritto alla deindicizzazione – La domanda di deindicizzazione e le interferenze tra Dir. 2000/31 e il Reg. 2016/679*, in *Giur. it.*, 2022, 3, p. 587 ss.

⁵¹ A. MARANDOLA, *Provvedimenti penali*, cit., p. 207.

⁵² GOOGLE, *Rapporto sulla trasparenza*, in <https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview>. L'EDPB ha inoltre evidenziato che la sentenza *Google Spain* non aveva avuto alcun effetto sul tasso di accoglimento delle richieste di deindicizzazione nei cinque anni successivi. V. EDPB, *Linee guida 5/2019*, cit., § 2.

di operare un bilanciamento di interessi nel quadro della tutela rimediabile⁵³. Nel caso di specie, il reclamo presentato all'Autorità verteva sul rigetto, da parte di Google, di una richiesta di deindicizzazione di diversi *url* relativi ad alcuni articoli giornalistici. L'istante, professionista con un ruolo pubblico, era stato coinvolto in una vicenda giudiziaria conclusasi con un provvedimento di archiviazione. Facendo leva sull'art. 64-ter disp. att. c.p.p., questi si rivolgeva al motore di ricerca, chiedendo il *delisting* per una lista dei contenuti che riportavano notizie sulla vicenda. Google accoglieva solo parzialmente la domanda, mantenendo invece l'indicizzazione per quegli articoli che – essendo stati aggiornati – riportavano anche il dato dell'intervenuta archiviazione. Tenuto conto del ruolo pubblico dell'interessato, il motore riteneva infatti che un corretto bilanciamento degli interessi in gioco (ivi inclusa, la libertà di espressione) permetteva di preservare la visibilità *online* dei contenuti esatti e aggiornati.

Il Garante ha aderito all'impostazione del motore di ricerca. Ha rilevato positivamente l'avvenuto aggiornamento delle notizie non deindicizzate, peraltro favorevoli all'interessato, e dunque non idonee a pregiudicarlo alla luce del suo ruolo pubblico nella comunità di riferimento⁵⁴. La valutazione era altresì confermata dalla presenza sulla rete *Internet* di notizie relative allo stesso procedimento pendente davanti al Garante, le quali avrebbero confermato la continua rilevanza pubblica della vicenda nel suo complesso, e dunque l'assenza dei presupposti – segnatamente, del decorso del tempo – per invocare il diritto all'oblio⁵⁵.

La decisione, la prima in cui il Garante ha fornito la sua interpretazione all'art. 64-ter, comma 3, disp. att. c.p.p., non introduce significative novità sul meccanismo di deindicizzazione *post-Cartabia*. L'Autorità ha evidenziato il richiamo generale all'art. 17 GDPR, presente nella disposizione, il quale imporrebbe un bilanciamento valoriale nel caso concreto. Trova così conferma l'interpretazione, già avanzata in dottrina e dallo stesso Garante⁵⁶, secondo cui la norma di nuovo conio rappresenterebbe una mera duplicazione della disciplina già in vigore a livello eurounitario. Vale la pena sottolineare, tuttavia, l'importanza che l'Autorità attribuisce alla *contestualizzazione* delle notizie, un profilo del diritto all'oblio sopprasseduto nell'impianto della riforma, ma che continua ad essere valorizzato dalla giurisprudenza nell'opera di bilanciamento.

Tornando al funzionamento del congegno rimediabile, si è detto che la annotazione *post factum* costituisce l'antecedente – non indefettibile – dell'istanza di deindicizzazione rivolta al motore di ricerca. La dinamica del procedimento conferma, nel consentire il margine di apprezzamento del quale si è dato conto, la tendenza alla “**esternalizzazione**”, verso il settore privato, di alcuni importanti

⁵³ GARANTE, *Provvedimento del 28 settembre 2023* [9946736].

⁵⁴ *Ibidem*, p. 4.

⁵⁵ *Ibidem*.

⁵⁶ GARANTE, *Parere sullo schema*, cit., p. 9; A. MARANDOLA, *Provvedimenti penali*, cit., p. 207.

bilanciamenti in materia di tutela dei diritti fondamentali⁵⁷. Rispetto al rimedio preventivo, che esclude invece tale valutazione, la base giuridica per la richiesta sembra essere l'art. 17, § 1, lett. c, GDPR, in virtù del quale l'interessato ha la possibilità di opporsi al trattamento qualora il titolare non possa invocare alcun legittimo motivo preminente. Sul piano probatorio, il Regolamento ha inoltre stabilito una presunzione a favore dell'interessato, ponendo a carico del titolare del trattamento l'onere di dimostrare la sussistenza delle ragioni cogenti che giustificano invece la prosecuzione del trattamento⁵⁸. Solo qualora tali motivi vengano adottati, starà al motore di ricerca effettuare un bilanciamento tra le esigenze contrapposte⁵⁹. Su indicazione del Comitato europeo per la protezione dei dati, determinati criteri guida devono presidiare la valutazione del titolare del trattamento; con le dovute accortezze, questi troveranno applicazione anche nelle istanze di deindicizzazione *ex art. 64-ter c.p.p.*⁶⁰.

Sul versante dei soggetti su cui grava l'obbligo di attivarsi per la deindicizzazione, il tenore letterale della disposizione non brilla per chiarezza. Se il comma secondo, in tema di tutela inibitoria, si riferisce alla «rete internet», il terzo comma appare individuare come destinatari del provvedimento **i soli «motori di ricerca generalisti»**. L'annotazione servirebbe infatti ad ottenere da questi ultimi

⁵⁷ Sul punto, si vedano le considerazioni svolte, in questa opera, da M. CAIANIELLO-A. PUGLIESE, *Manifesto per la giustizia penale digitale: il processo penale telematico*, in questo *Volume*, p.te II, cap. 1, § 1.2.

⁵⁸ Tuttavia, poiché sui motori di ricerca non gravano obblighi di sorveglianza sui contenuti nel *web*, l'interessato dovrà comunque allegare elementi a supporto dell'iniziale richiesta di deindicizzazione, come ribadito dalla recente sentenza della Corte giust., Grande sez., 8 dicembre 2022, causa C-460/20, *TU, RE c. Google LLC*, annotata da C. ROMEO, *Diritto all'oblio: bilanciamento tra opposti interessi e onere della prova*, in *Lavoro nella giur.*, 2023, I, p. 34.

⁵⁹ Rispetto al trattamento consistente nella indicizzazione dei dati pubblicati da terzi, infatti, il motore di ricerca deve considerarsi *titolare* di quest'ultimo, e non mero *responsabile*, come affermato da Corte giust., *Google Spain*, cit., § 41. Ciò consente all'interessato di rivolgersi direttamente al motore, e non al sito-sorgente come in passato, per ottenere la deindicizzazione. Sul punto, si veda l'analisi di A. MANTELERO, *Il futuro regolamento*, cit., p. 131.

⁶⁰ EDPB, *Linee guida 5/2019*, cit., § 32: «l'interessato non è una figura pubblica; le informazioni in questione non sono attinenti alla vita professionale dell'interessato, ma si ripercuotono sulla sua vita privata; le informazioni costituiscono incitamento all'odio, calunnia, diffamazione o analoghi reati di opinione contro l'interessato come sancito da una decisione giudiziale; i dati sembrano verificati, ma sono di fatto inesatti; le informazioni si riferiscono a un reato di gravità relativamente minore commesso molto tempo prima e arrecano pregiudizio all'interessato». Tra questi, il criterio riferito alla commissione di un reato di opinione nei confronti dell'interessato tempo non sembra conarsi alla deindicizzazione *à la Cartabia*. Da un lato, invero, il carattere calunnioso, diffamatorio o denigratorio delle notizie diffuse deve essere accertato da una decisione giudiziale, a differenza del meccanismo dell'art. 64-ter disp. att. c.p.p., per cui è sufficiente la conclusione positiva del (distinto) procedimento penale a carico dell'interessato. Dall'altro, nella tutela rimediabile, continuano a essere rilevanti fattori quali il decorso del tempo, la natura pubblica del ruolo rivestito dall'interessato, l'esattezza (e dunque l'attualizzazione) dei dati, nonché la limitata gravità del reato commesso.

un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, sottacendo – o escludendo a priori – il ruolo che *anche* i gestori dei siti *web* potrebbero avere⁶¹. I *search engine* sono certamente incaricati del posizionamento dei contenuti nei risultati di ricerca, ma non sono gli unici soggetti responsabili della visibilità delle notizie sul *web*⁶². Invero, tra gli strumenti che limitano la reperibilità dei contenuti, comunemente utilizzati dai quotidiani *online*, annoveriamo il **Robots Exclusion Protocol (REP)**. Quest'ultimo permette ai gestori di siti di compilare un *file* di tipo testuale (*robots.txt*) che impedisca agli agenti dei motori di ricerca (definiti *crawler* o *spider*) di acquisire nella memoria i contenuti delle pagine *web*⁶³. Malgrado le limitazioni del *REP*, alcune delle quali riconducibili ai motori di ricerca stessi⁶⁴, esso costituisce uno strumento nella disponibilità degli amministratori di siti *web* (in particolare, delle testate giornalistiche), per mitigare l'esposizione dei propri contenuti sulla rete. Alla luce di ciò, sarebbe forse stato più congruo definire più nitidamente i ruoli e gli obblighi di *tutti* i soggetti coinvolti, allargando il raggio d'azione della tutela rimediata non solo ai motori di ricerca, ma anche agli amministratori dei siti *web*.

Da ultimo, il meccanismo dell'art. 64-ter disp. att. c.p.p. lascia impregiudicati i rimedi ordinari. Pertanto, qualora il motore di ricerca rigetti l'istanza di *delisting*, l'interessato avrà modo di ricorrere al Garante italiano, nonché al giudice civile, per vedere realizzato il suo diritto all'oblio⁶⁵. Diversamente dalla tutela inibitoria, i termini del bilanciamento rimangono invariati, per cui riacquisiranno rilevanza i criteri ormai consolidati per il diritto di cronaca giudiziaria⁶⁶.

⁶¹ Sul piano letterale, sarebbe possibile una diversa interpretazione, che collegherebbe l'intervento dei motori di ricerca non tanto al «provvedimento», quanto all'azione di «sottrazione dell'indicizzazione» del contenuto. In questa seconda ipotesi, rimarrebbe comunque implicita l'iniziativa degli amministratori dei siti *web* quali responsabili dell'adozione del provvedimento, il che andrebbe ancora a confermare il carattere poco cristallino della disposizione.

⁶² I motori di ricerca (*search engine*), come Google, sono programmi accessibili da determinati siti che permettono di individuare informazioni di particolare interesse per l'utente all'interno di ulteriori siti (anche detti «siti-sorgente»).

⁶³ C. COMELLA, *Indici, sommari, ricerche*, cit., p. 186. Uno strumento di simile funzionamento è il *metatag noindex*. Una panoramica dei mezzi di deindicizzazione è disponibile nella sezione «Documentazione» del *Search Central Google*.

⁶⁴ C. COMELLA, *Indici, sommari, ricerche*, cit., p. 187 ss. L'autore riporta che l'adesione al protocollo *REP* è del tutto volontaria, per cui non vi è alcuna garanzia che una pagina contenente il *file robots.txt* venga eliminata dai risultati di ricerca. Infatti, anche i più avanzati motori di ricerca non rispettano sempre il *REP*, anche in ragione di un'interpretazione elastica dello stesso, per cui può accadere che un determinato *link* venga eliminato solo dopo un certo lasso di tempo, o che riappaia periodicamente nei risultati di ricerca. Su questo punto, giova focalizzarsi su un recente arresto giurisprudenziale, che permetterebbe la più definitiva eliminazione degli *url* dalle *cache* dei motori di ricerca, sebbene ciò richieda un approccio più stringente in termini di bilanciamento. V. Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2022, n. 3952.

⁶⁵ Cf. artt. 77-78 GDPR, cui il nostro ordinamento si è adeguato con il disposto dell'art. 17 d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

⁶⁶ V. *supra* nota 11.

4. Considerazioni conclusive

La novella, certamente mossa da apprezzabili intenti, sconta alcune incertezze sul versante della tecnica legislativa e della sua attuazione pratica. Essa ambisce ad incidere sulla “memoria esterna” del procedimento penale, ma si inserisce in un terreno di delicati bilanciamenti, per lungo tempo oggetto di inquadramento da parte della giurisprudenza, nonché del legislatore eurounitario. In una materia già largamente regolamentata, dunque, la deindicizzazione *ex art. 64-ter disp. att. c.p.p.*, in particolare il meccanismo di natura rimediale, rischia di risolversi in una mera duplicazione della tutela già apprestata dalla legislazione generale sulla *privacy*. Diverso forse il discorso, dal punto di vista ontologico, per così dire, con riguardo all’istituenda tutela inibitoria: questa avrebbe, infatti, il merito di esplicitare l’indebolimento del fattore cronologico nell’assetto del diritto all’oblio. Cionondimeno, sul piano dell’opportunità, si potrebbe dubitare che l’ex-indagato o imputato mostri spesso un interesse ad impedire l’ostensione del provvedimento liberatorio, che pure avrebbe la funzione di ristabilirne l’immagine sociale⁶⁷.

A livello generale, rimane poco chiara la portata degli obblighi e dei margini di discrezionalità attribuiti ai soggetti che, nel contesto digitale, dovrebbero presidiare l’effettiva attuazione del diritto all’oblio. Molteplici ragioni di ordine pratico potrebbero inoltre gettare delle ombre sul successo della nuova disciplina, o creare situazioni di *impasse* sulla corretta attuazione del dettato legislativo. Anzitutto, diverse modalità di interloquire con il motore di ricerca permetterebbero di aggirare lo “scudo” dell’oblio, che opera solo in riferimento «**a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante**». Si prenda in considerazione, ad esempio, la prassi giornalistica di riferirsi a casi giudiziari con “nomignoli” mediatici, attraverso i quali tali vicende rimangono poi note al grande pubblico⁶⁸. Utilizzare tali parole chiave nella barra di ricerca permetterebbe di risalire facilmente all’identità dei soggetti coinvolti nei fatti, aggirando il provvedimento di deindicizzazione. Per di più, si pensi alle sentenze composte da plurimi capi, non tutti decisi in senso positivo per l’imputato. È incerto se la sottoscrizione preventiva della cancelleria, unica per l’intero provvedimento, espliciti i propri effetti anche in relazione ai fatti rispetto ai quali l’imputato abbia riportato una condanna. Rispetto a quest’ultimi, si potrebbe ipotizzare, sarebbe applicabile la tutela dell’anonimizzazione dei dati nel provvedimento offerta dalla legislazione sulla *privacy*. Si consideri infine l’ipotesi di articoli giornalistici – spesso riguardanti personalità note al pubblico –

⁶⁷ Così come dichiarato dall’avvocato Carlo Blengino: «si parla infatti di preclusione dell’indicizzazione del provvedimento emesso dal giudice, cioè quello di assoluzione. Ma il diretto interessato, cioè la persona assolta, dovrebbe avere tutto l’interesse a vedere indicizzata la notizia della sua assoluzione. Non è quindi ben comprensibile lo scopo di questa parte dell’articolo di legge», in un’intervista de IL POST, *C’è una nuova norma sul diritto all’oblio*, 5 gennaio 2023.

⁶⁸ Giusto a titolo di esempio, si ricordano le vicende “Unabomber” o del “Mostro di Firenze”, nonché i filoni giudiziari relativi al caso “Ruby”.

che ripercorrono diverse vicende giudiziarie conclusesi con esiti diversi per il personaggio coinvolto⁶⁹. Non sono chiari gli effetti che un provvedimento di deindicizzazione potrebbe avere rispetto a simili notizie “composite”: nell’ottica del bilanciamento, infatti, potrebbe non essere congruo “oscurarle” nella loro interezza all’interno dei risultati di ricerca, se si considera che queste includano altresì accadimenti (nella specie, condanne penali) che continuano ad avere rilevanza pubblica.

Questo punto permette di evidenziare, da ultimo, l’occasione mancata della riforma Cartabia sul tema: l’oblio come diritto alla *contestualizzazione* delle informazioni. Si è da tempo affermata, tanto in dottrina come in importanti arresti giurisprudenziali, l’esistenza di un profilo non solo “negativo”, ma anche “positivo”, nel contenuto del diritto in parola. Oltre a una limitata ostensibilità delle notizie che lo riguardano, l’interessato può reclamare anche un aggiornamento delle stesse qualora nuovi accadimenti lo giustifichino. Tale prerogativa è insita anche nell’art. 16 GDPR, che disciplina il diritto alla rettifica dei dati personali. La dimensione positiva dell’oblio viene tuttavia trascurata nella previsione contenuta all’art. 64-ter disp. att. c.p.p. Eppure, un intervento in questo senso non avrebbe potuto che dirsi coerente con la *ratio* dell’interpolazione, che mirava a rendere azionabile – auspicabilmente con tempistiche più celeri rispetto a quelle della giustizia civile ordinaria – un diritto effettivo all’oblio nel contesto dell’informazione digitale.

⁶⁹ IL POST, *C’è una nuova norma*, cit.

